InSieme
Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

DETERMINA N. 97 DEL 25/09/2014

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA CROCE E SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLA PERSONA: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO; SERVIZIO TRASPORTO E/O ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZI SOCIALI; ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE COSE. ANNI 2014-2016. CIG 59378336CC

LA DIRETTORA

Richiamati:
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 bis e 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- L'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 5 del 18/11/2013 avente ad oggetto la "Costituzione del Comune di Valsamoggia: approvazione modifiche alla Convenzione tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Savigno, Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello Di Serravalle, per la partecipazione in qualità di Enti consorziati all'Azienda Speciale di tipo consortile e allo Statuto della stessa" ed il conseguente atto integrativo della convenzione tra i Comuni a regolamentazione della loro partecipazione all'Azienda Speciale, repertoriato al n. 12096 in data 19/12/2013;
- La Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 2 del 15/04/2014 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2014/2016, del bilancio pluriennale di previsione 2014/2016 e del bilancio annuale economico preventivo 2014";

Visto che ASC InSieme gestisce il servizio di assistenza domiciliare a favore di cittadini anziani e disabili residenti in tutto il territorio del Distretto di Casalecchio di Reno, e che tale servizio tende a favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita;

Considerato che:
- ASC InSieme è attenta a promuovere e diffondere la cultura della solidarietà anche nel campo economico, attraverso il sostegno alla cooperazione di tipo b), con i conferimenti di alcune lavorazioni alle cooperative del territorio che hanno, come scopo statutario, l'inserimento lavorativo di persone in condizione di disagio sociale;
- la Cooperativa Sociale Croce e Servizi ha tra le proprie finalità statutarie quella dello svolgimento di attività diverse finalizzate a creare reali opportunità di lavoro per quelle persone che, a causa di disagio sociale, non partecipano alla vita produttiva e quella dello svolgimento di attività di trasporto/accompagnamento di persone e cose e che tali attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e prioritariamente di detenuti o internati negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi art. 21 legge 26 luglio 1975

autorizzati dal magistrato di sorveglianza ed individuati dalla direzione penitenziaria della casa circondariale di Bologna;
- le predette persone svantaggiate costituiscono il 67 % dei lavoratori;
- che pertanto l'Azienda può affidare alla Cooperativa Sociale, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'Art. 5 della Legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni, la fornitura di servizi di spettanza istituzionale;
- la Cooperativa Sociale è iscritta ai sensi dell'Art. 2 della L. R. 7/94, all'Albo Regionale delle Cooperative con I.P. 4249/2007 Prot. N° 308086/2007 del 20/09/2007;
- per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, la Cooperativa Sociale si avvale di apposito personale, costituto anche da personale svantaggiato, con consistenza numerica adeguata e con professionalità ed attitudini acquisite e testate nei percorsi di inserimento in borsa lavoro presso il Comune di Casalecchio di Reno;

Rilevato che:
- con determina n. 77/2011 si approvava lo schema di convenzione con la Cooperativa Croce e Servizi con sede legale in Via Podgora n. 35 Bologna, Codice Fiscale e P. IVA 02728351202 – per la reālizzazione dell'attività di fornitura di pasti a domicilio, servizio di trasporto e/o accompagnamento utenti dei servizi sociali ed attività di movimentazione cose per il periodo 1/10/2011 – 30/09/2014, successivamente sottoscritta dalle parti;
- che quanto previsto dalla convenzione è stato svolto nel tempo proficuamente, con piena soddisfazione degli utenti dei servizi;
- occorre provvedere alla continuità del servizio affidando lo stesso a trattativa privata diretta alla cooperativa Croce e Servizi iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative ai sensi dell'art.2 della LR 7/94;

Rilevato che tra le prestazioni previste a favore dei cittadini assistiti dai Servizi sociali che vengono erogate vi sono i seguenti interventi, più dettagliatamente descritti nella Convenzione allegata e alla quale si rimanda anche per i mezzi concessi in uso:
- Ritiro e consegna di pasti prodotti e confezionati dalle strutture individuate da ASC Insieme, a domicilio di anziani e disabili segnalati dai Servizi Sociali nel territorio del Distretto, avvalendosi di automezzi conferiti da ASC, e gestendo il rapporto con l'azienda produttrice dei pasti per quanto concerne l'ordine, il ritiro e l'annullamento del pasto;
- Servizi di trasporto e/o movimentazione di materiali/attrezzature/mobilio e/o imbiancatura, piccoli lavori di giardinaggio in relazione ad esigenze connesse all'espletamento del mandato istituzionale di InSieme;
- Trasporto/accompagnamento per l'integrazione lavorativa, per le esigenze di vita quotidiana e/o in relazione alla gestione di emergenze, di utenti anziani e/o disabili e/o minori e/o in stato di bisogno indicati dai Servizi Sociali.

Dato atto che l'attivazione del servizio decorrerà dal 01/10/2014 per la durata di due anni fino al 30/09/2016;

Considerato che la spesa per l'offerta del servizio in oggetto trova copertura nelle disponibilità di bilancio di ASC InSieme;

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto;
Informato del presente provvedimento il Consiglio di Amministrazione;

DETERMINA

- di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la Cooperativa Croce e Servizi con sede legale in Via Podgora n. 35 Bologna, Codice Fiscale e P. IVA 02728351202 – per la

realizzazione dell'attività di fornitura di pasti a domicilio, servizio di trasporto e/o accompagnamento utenti dei servizi sociali ed attività di movimentazione cose per il periodo **1/10/2014 – 30/09/2016;**

- di dare atto che i costi di cui alla convenzione, presumibilmente per Euro 95.000,00 annui trovano copertura nel Bilancio di ASC InSieme e che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n. 59378336CC

Casalecchio di Reno, 25 settembre 2014

La Direttora
Elisabetta Scoccati
Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

La Direttora
Elisabetta Scoccati

CONVENZIONE TRA INSIEME AZIENDA CONSORTILE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA E COOPERATIVA SOCIALE "CROCE E SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE" PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLA PERSONA: SERVIZIO PASTI A DOMICILIO; SERVIZIO TRASPORTO E/O ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZI SOCIALI; ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE COSE. ANNI 2014-2016 – CIG 59378336CC

Premesso che:

- InSieme è attenta a promuovere e diffondere la cultura della solidarietà anche nel campo economico, attraverso il sostegno alla cooperazione di tipo b), con i conferimenti di alcune lavorazioni alle cooperative del territorio che hanno, come scopo statutario, l'inserimento lavorativo di persone in condizione di disagio sociale;
- la Cooperativa Sociale ha tra le proprie finalità statutarie quella dello svolgimento di attività diverse finalizzate a creare reali opportunità di lavoro per quelle persone che, a causa di disagio sociale, non partecipano alla vita produttiva e quella dello svolgimento di attività di trasporto/accompagnamento di persone e cose e che tali attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e prioritariamente di detenuti o internati negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi art. 21 legge 26 luglio 1975 autorizzati dal magistrato di sorveglianza ed individuati dalla direzione penitenziaria della casa circondariale di Bologna;
- le predette persone svantaggiate costituiscono il 67 %dei lavoratori;
- che pertanto l'Azienda può affidare alla Cooperativa Sociale, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'Art. 5 della Legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni, la fornitura di servizi di spettanza istituzionale;
- la Cooperativa Sociale è iscritta ai sensi dell'Art. 2 della L. R. 7/94, all'Albo Regionale delle Cooperative con I.P. 4249/2007 Prot. N° 308086/2007 del 20/09/2007;
- per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, la Cooperativa Sociale si avvale di apposito personale, costituto anche da personale svantaggiato, con consistenza numerica adeguata e con professionalità ed attitudini acquisite e testate;
- con determina n. 77/2011 si approvava lo schema di convenzione con la Cooperativa Croce e Servizi con sede legale in Via Podgora n. 35 Bologna, Codice Fiscale e P. IVA 02728351202 – per la realizzazione dell'attività di fornitura di pasti a domicilio, servizio di trasporto e/o accompagnamento utenti dei servizi sociali ed attività di movimentazione cose per il periodo 1/10/2011 – 30/09/2014, successivamente sottoscritta dalle parti;
- che quanto previsto dalla convenzione è stato svolto nel tempo proficuamente, con piena soddisfazione degli utenti dei servizi;
- occorre provvedere alla continuità del servizio affidando lo stesso a trattativa privata diretta alla cooperativa Croce e Servizi iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative ai sensi dell'art.2 della LR 7/94;
- le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

In esecuzione alla determina n. 97 del 25/09/2014

TRA

InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia (di seguito denominata Azienda od ASC InSieme), C.F. e Partita Iva n. 02985591201 Rappresentato dalla Dr.ssa Elisabetta Scoccati, in qualità di Direttore di ASC Insieme

E

la **"Cooperativa Sociale Croce e Servizi"** (di seguito denominata Cooperativa Sociale) avente sede in Bologna Via Podgora n.ro 35 Codice Fiscale e P. Iva 02728351202 iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (I.P. 4249/2007 Prot. N° 308086/2007 del 20/09/2007), nella persona del suo Legale Rappresentante Valerio Guizzardi nato a Bologna il 07.09.1952 residente a Bologna via Caduti e Dispersi in guerra n. 26;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'Azienda affida alla Cooperativa Sociale la realizzazione degli interventi di:

- Ritiro e consegna di pasti prodotti e confezionati dalle strutture individuate da ASC Insieme, a domicilio di anziani e disabili segnalati dai Servizi Sociali nel territorio del Distretto, avvalendosi di automezzi conferiti da ASC, e gestendo il rapporto con l'azienda produttrice dei pasti per quanto concerne l'ordine, il ritiro e l'annullamento del pasto;
- Servizi di trasporto e/o movimentazione di materiali/attrezzature/mobilio e/o imbiancatura, in relazione ad esigenze connesse all'espletamento del mandato istituzionale di InSieme;
- Trasporto/accompagnamento per l'integrazione lavorativa, per le esigenze di vita quotidiana e/o in relazione alla gestione di emergenze, di utenti anziani e/o disabili e/o minori e/o in stato di bisogno indicati dai Servizi Sociali.
- Piccoli lavori di giardinaggio

Articolo 2 - Conferimento automezzi

Tenuto conto delle finalità sociali di interesse pubblico date dall'inserimento lavorativo di detenuti, nonché della prevalenza degli stessi soggetti svantaggiati nell'assetto societario della Cooperativa Sociale, si intende favorirne l'attività attraverso il conferimento dei seguenti automezzi (3 di proprietà di ASC InSieme e 2 in leasing):

- n. 1 Fiat Doblò targato EC989AX (immatricolato nel 2011), classificato come autoveicolo di pubblica utilità per trasporto persone a scopo sociale; dotato di elevatore per trasporto disabili ed idoneo per il trasporto di n. 3 persone normodotate compreso l'autista, più una sedia a rotelle; di proprietà della Ditta ELLECI SERVICE SRL con sede in via del Fonditore n. 2/7 Bologna; Responsabile della circolazione P.M.G Italia. con sede in Bologna, via del Fonditore n. 2/11; concesso ad Insieme da P.M.G Italia in comodato gratuito dal 23.02.2011 al 23.02.2015 e contestualmente sub-concesso alla Cooperativa Sociale come da documentazione in atti dell'Azienda. Per questo automezzo tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, i bolli e le assicurazioni sono a carico di P.M.G. Italia. Alla scadenza della concessione in comodato sarà valutata la possibilità di rinnovo del contratto e la relativa sub concessione a Croce e servizi.

- n. 2 Renault Kangoo targati rispettivamente CS551RX e CS552RX (immatricolati nel 2004) di proprietà di ASC InSieme idonei allo svolgimento dell'attività di consegna pasti a domicilio, e sub-concessi alla Cooperativa Sociale;

- n. 1 Fiat Doblò Passo lungo targato ET983FX (immatricolato nel 2014); autoveicolo di pubblica utilità per trasporto persone; dotato di pedana per il sollevamento di carrozzine disabili; idoneo al trasporto di n. 3 persone normodotate, più due sedie a rotelle; locatario GE.FLO Srl con sede in via Montevideo n.113 a Genova; concesso ad ASC in comodato gratuito da Mobility Life e contestualmente sub-concesso alla Cooperativa Sociale come da documentazione in atti dell'Azienda; tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, i bolli e le assicurazioni sono a carico di GE.FLO Srl.

- n. 1 Fiat Doblò targato DF857KL (immatricolato nel 2007) classificato come autoveicolo di pubblica utilità per trasporto persone; dotato di elevatore per trasporto disabili a scopo

sociale ed idoneo per il trasporto di n. 2 persone normodotate compreso l'autista, più una sedia a rotelle; di proprietà di Insieme Azienda Consortile; conferito in uso alla Cooperativa Sociale con il presente atto;

Qualsiasi ulteriore automezzo che potrà essere conferito in comodato alla Cooperativa Sociale, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, sarà conferito tramite lettera commerciale ai medesimi patti e condizioni.

La Cooperativa Sociale è inoltre dotata di automezzi propri finalizzati alla realizzazione delle attività in oggetto, nel dettaglio:
- Renault Kangoo targato DT565EH
- Fiat Scudo Panorama targato DK913CX

Articolo 3 - Obblighi e spettanze della Cooperativa Sociale
I servizi di consegna pasti a domicilio ed il servizio di trasporto/accompagnamento si rivolgono mediamente a:
- da un minimo di 20 ad un massimo di 40 pasti utenti a Comune per consegna giornaliera pasti a domicilio per il pranzo;
- da un minimo di 8 ad un massimo di 12 utenti disabili per trasporto giornaliero al lavoro/a strutture socio-assistenziali e dal lavoro/strutture socio-assistenziali alle rispettive abitazioni.

I servizi di trasporto connessi a situazioni di emergenza/urgenza richiesti da InSieme alla Cooperativa Sociale potranno essere da questa erogati sulla base della disponibilità di persone e mezzi.

I servizi di trasporto e/o movimentazione di materiali/attrezzature/mobilio e/o imbiancatura e/o giardinaggio verranno svolti dalla Cooperativa Sociale se preventivamente comunicati con almeno 5 giorni di anticipo.

Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al sabato per tutto il periodo dell'anno e verrà organizzato, con scelta delle modalità e dei tempi di lavoro nell'esecuzione delle prestazioni di cui sopra in capo esclusivamente alla Cooperativa Sociale, sulla base delle esigenze giornaliere dell'utenza avente diritto alla prestazione, il cui elenco verrà trasmesso periodicamente alla Cooperativa Sociale dai servizi comunali.

La Cooperativa Sociale dovrà adattare la propria organizzazione alle eventuali variazioni determinate dal mutare delle esigenze dell'utenza limitatamente alle suddette prestazioni.
Tutti i servizi richiesti dovranno essere eseguiti dalla Cooperativa Sociale con propria organizzazione di capitale, di mezzi (ad eccezione di quelli successivamente indicati) e con proprio personale, con esercizio esclusivamente in capo alla Cooperativa Sociale del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, fatto salvo gli automezzi concessi e/o sub concessi da InSieme come determinati di seguito.

La Cooperativa Sociale ha l'obbligo di osservare nell'espletamento dei servizi come sopra individuati i regolamenti vigenti inerenti i servizi in oggetto, il regolamento comunale e la normativa vigente sulla privacy e la tutela di dati sensibili, nonché tutte le disposizioni normative applicabili al servizio in oggetto. E' fatto obbligo alla Cooperativa Sociale di istruire il personale addetto alle regole di buona educazione, di rispetto delle regole di comportamento e del codice della strada necessarie e sufficienti a relazionarsi con un'utenza debole (anziani/disabili/minori) e con i cittadini nel corso dell'espletamento del servizio, in ragione delle funzioni di pubblica utilità svolte in nome e per conto di un Azienda.

La Cooperativa Sociale dichiara che la condizione dei lavoratori svantaggiati impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione è già documentata agli atti della Regione.

Dichiara altresì che a tutti i lavoratori è applicato il contratto collettivo nazionale delle Cooperative Sociali.
Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura di servizi di cui alla presente convenzione, la Cooperativa Sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare minimo n° 3 lavoratori svantaggiati.

La Cooperativa Sociale si impegna altresì a:
a) mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge 381/91, per tutto il periodo della convenzione;
b) nominare responsabile dello svolgimento delle attività il Sig. Valerio Guizzardi, Legale rappresentante della Cooperativa Sociale;
c) utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91, per prestazioni complementari.

Sono a carico della Cooperativa Sociale:
- tutti gli oneri relativi alla direzione, alla gestione e all'amministrazione del servizio;
- le imposte e le tasse, comunque derivanti dall'assunzione del servizio;
- tutti gli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione, a norma di legge, di tutto il personale necessario alla gestione del servizio e delle attività connesse. In particolare, la Cooperativa Sociale è tenuta, per tutta la durata del contratto, ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive conformi al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme previdenziali, le norme di tutela del lavoro, nonché gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- tutti gli oneri comunque connessi all'attuazione del presente contratto.

La Cooperativa Sociale si impegna ad eseguire i servizi in questione secondo le modalità indicate nella presente convenzione e nel progetto di inserimento al lavoro dei soggetti svantaggiati, con idonea organizzazione caratterizzata da una strutturazione necessaria alla realizzazione delle attività di inserimento lavorativo.

La Cooperativa Sociale si impegna a cooperare con l'Azienda nell'attuazione delle misure di prevenzione tese ad eliminare i pericoli derivanti dall'esecuzione del servizio, ad osservare le misure di sicurezza previste dalla legge per la tutela e la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e degli utenti, ad adottare i presidi, i dispositivi di tutela, gli accorgimenti idonei a prevenire ed eliminare le eventuali situazioni di pericolo riscontrate e a svolgere le attività oggetto del servizio con prudenza e cautela.

La Cooperativa Sociale si obbliga a reperire i lavoratori svantaggiati prioritariamente tra coloro che hanno maturato il tirocinio in borsa lavoro presso i servizi sociali o con tirocinio lavorativo presso la Cooperativa Sociale stessa.
I lavoratori svantaggiati non devono essere comunque inferiori al 30% del totale, così come previsto dall'art.4 co. 2 della L. 381/91.
La Cooperativa Sociale dovrà individuare e comunicare il nominativo del responsabile tecnico per i profili di inserimento lavorativo.
La Cooperativa Sociale si impegna ad assumere il personale occorrente per lo svolgimento dell'attività in scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia, rimanendo l'Azienda completamente estraneo al rapporto di lavoro; di conseguenza rimane in capo alla Cooperativa Sociale ogni adempimento amministrativo e contabile nei confronti della direzione penitenziaria e delle autorità di pubblica sicurezza, rispetto alla gestione del personale svantaggiato proveniente dalla Casa circondariale di Bologna.

La Cooperativa Sociale è tenuta a redigere e trasmettere ad ASC InSieme annualmente una relazione concernente l'andamento del servizio e di quanto previsto dal progetto complessivo

soprattutto con riferimento all'inserimento lavorativo delle persone sottoposte a misura penale.
L'Azienda si riserva di richiedere in qualsiasi momento nel corso di validità della convenzione una relazione sull'andamento dell'attività.

E' fatto divieto alla Cooperativa Sociale di servirsi dei beni mobili suddetti concessi e/o sub-concessi in uso per finalità diverse da quelle della convenzione con l'Azienda e del presente capitolato.
E' inoltre fatto divieto alla Cooperativa Sociale di concedere i beni in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura.
La Cooperativa Sociale è tenuta ad utilizzare gli automezzi concessi in uso e a conservarli con diligenza mantenendoli in buono stato rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

Nel periodo di validità della presente convenzione, in caso di evento che determini il perimento o l'inidoneità all'utilizzo di un automezzo in concessione per causa imputabile alla Cooperativa Sociale, presupposto che gli automezzi sono o nuovi o in buonissimo stato, la stessa dovrà provvedere alla sua immediata ed adeguata sostituzione senza oneri aggiuntivi per ASC Insieme e senza causare alcuna interruzione nei servizi.
La Cooperativa Sociale rimane responsabile dei mezzi sopradescritti, sino a quando, alla scadenza della presente Convenzione, non ne sarà restituita all'Azienda la disponibilità. Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso del mezzo, che dovrà essere diligente e responsabile. Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai mezzi e alle attrezzature in dotazione che non vengano autorizzate.
Relativamente al bene mobile sub-concesso in comodato gratuito, in caso di evento che determini il perimento o l'inidoneità all'utilizzo, sarà onere della Cooperativa Sociale provvedere alla sua immediata ed adeguata sostituzione per l'assolvimento di ogni ulteriore obbligo contrattuale in essere con l'Azienda, senza oneri aggiuntivi per ASC Insieme, rimanendo salvo, ove l'evento sia dovuto a causa imputabile alla Cooperativa Sociale sociale, ogni diritto degli aventi diritto al risarcimento del danno.
Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende "perimento o inidoneità all'utilizzo" dell'automezzo, il furto, la completa distruzione, il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
In caso di danneggiamento la Cooperativa Sociale si impegna inoltre a riparare l'automezzo sub-concesso in comodato gratuito ove quest'ultimo risulti non più idoneo all'uso a cui è destinato. Ai fini del presente contratto, si intende "danneggiamento" dell'automezzo qualunque evento che comporta la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l'impossibilità dell'utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione. In caso di fermo del veicolo, la Cooperativa Sociale si impegna a sostituirlo idoneamente senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

E' fatto obbligo alla Cooperativa Sociale incaricata di segnalare al Referente dell'Azienda quelle circostanze e fatti che, rilevati durante l'espletamento del servizio, possano impedire od ostacolare il regolare svolgimento dello stesso.

La Cooperativa Sociale è tenuta, per i due anni di durata della convenzione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi concessi da InSieme alla Cooperativa Sociale con le modalità sotto indicate.

Quanto ai mezzi conferiti in uso si precisa che:
- dovranno essere parcheggiati all'interno del cortile del Centro Sociale Croce, sede della Cooperativa Sociale, via Canonica n. 18;
- ogni onere di carburante e di manutenzione ordinaria e straordinaria spetterà alla Cooperativa Sociale;
- la Cooperativa Sociale si impegna a comunicare ad InSieme l'elenco dei nominativi degli autisti che utilizzeranno i mezzi affinché gli stessi siano autorizzati.

- la revisione periodica sarà a carico della Cooperativa Sociale;
- il costo dei bolli e delle assicurazioni restano a carico dei proprietari;
- le multe per infrazioni al codice della strada sono e restano incontestabilmente a carico della Cooperativa Sociale, compresa la decurtazione dei punti sulla patente ove previsto.

Articolo 4 - Rispetto norme sulla privacy

L'ammissione quale beneficiario del servizio oggetto della presente convenzione è riservata agli utenti dei servizi sociali ed avviene esclusivamente su comunicazione nominativa da parte di InSieme, garantendo da parte della Cooperativa Sociale il rispetto della vigente normativa sulla riservatezza ed il trattamento dei dati personali e sensibili.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 196/2003 e del vigente regolamento comunale per il trattamento dei dati personali e sensibili, con riferimento alla presente convenzione, il rappresentante legale di ASC InSieme, in qualità di Titolare della banca dati degli utenti del servizio nomina la Cooperativa Sociale nella persona del rappresentante legale Sig. Valerio Guizzardi quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, necessario allo svolgimento del servizio di cui all'art 1. Nell'ambito dell'attività svolta in relazione agli obblighi assunti in adempimento della convenzione per la gestione del servizio, la Cooperativa Sociale è tenuta a compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ad attenersi alla istruzioni impartite dal Titolare.

Articolo 5 - Controllo e monitoraggio

InSieme si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo. Questi ultimi avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa Sociale ed i lavoratori svantaggiati; tali verifiche sono effettuate con i responsabili della Cooperativa Sociale e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa Sociale stessa.
L'Azienda nomina, quale suo referente tecnico, il Dott. Lorenzo Sovrini.
La Cooperativa Sociale redige e trasmette all'Azienda una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.
Allo scadere di ogni anno le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.
Qualora sorgessero incompatibilità fra gli utenti segnalati dal Servizio Sociale e un socio lavoratore e/o dipendente della Cooperativa Sociale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dello stesso, dopo aver valutato in contraddittorio il disagio segnalato.

Art. 6 - Responsabilità verso terzi e coperture assicurative

La Cooperativa Sociale garantisce l'Azienda da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti sollevando in tal senso l'Azienda ed i tecnici preposti da ogni responsabilità civile e/o penale.
La Cooperativa Sociale si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativamente al personale. All'atto della stipula della convenzione, copia delle polizze sottoscritte e degli estremi delle posizioni assicurative contro gli infortuni dei lavoratori dipendenti della Cooperativa Sociale verranno depositate presso InSieme.

Articolo 7 Corrispettivo economico

Per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione, l'Azienda corrisponde alla Cooperativa Sociale i seguenti corrispettivi "a tariffario", salvo quanto potesse essere diversamente concordato, per iscritto (anche via e-mail) in ragione dell'effettuazione di particolari servizi o di servizi aggiuntivi che dovessero aggiungersi nel corso della vigenza della convenzione:

- Ritiro e consegna pasti a domicilio nei Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa: € **46,5** al giorno + IVA al 22%; nel Comune di Sasso Marconi: € **47,25**, al giorno + IVA al 22%;

- Trasporto utenti disabili continuativo (da casa al lavoro e viceversa): € 144,5 al giorno + IVA al 10%;
- Trasporto/accompagnamento per l'integrazione lavorativa, per le esigenze di vita quotidiana continuativi o straordinari di utenti anziani e/o disabili e/o minori in stato di bisogno, senza necessità di accompagnamento né di particolari mezzi attrezzati: da un minimo di euro 14,54 (+ IVA al 10%) ad un massimo di euro 25 (+ IVA al 10%) per ciascun trasporto;
- Attività di giardinaggio rimborso orario euro 15,86 (IVA al 22% esclusa);
- Attività di smontaggio mobili/traslochi/imbiancatura/pulizie: è previsto un rimborso orario di massimo 20 euro (IVA al 20% esclusa) per ciascuna unità di personale, oltre al rimborso di spese vive per materiali di consumo.

Tali importi verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile di area cui si riferisce, per competenza, il servizio. La fattura dovrà riportare il grado di dettaglio necessario per l'imputazione contabile della spesa, e precisamente: nome e cognome dell'utenza cui il servizio si riferisce e Comune di appartenenza; tipologia del servizio, fra quelli sopra indicati.
Il pagamento avverrà successivamente alla presentazione della fattura, entro 60 giorni dalla data di emissione..
La Cooperativa Sociale, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di ritenere remunerativo il suddetto importo rispetto all'effettuazione del servizio, assumendone il relativo rischio di impresa.
E' ammessa la revisione dei prezzi a partire dall'inizio del secondo anno di attività nella misura massima dell'aumento ISTAT.

Articolo 8 - Formazione
InSieme favorisce e concorda con la Cooperativa Sociale iniziative di riqualificazione e aggiornamento nelle materie connesse all'oggetto della presente convenzione.
Ai lavoratori svantaggiati che hanno già in precedenza concluso il percorso in borsa lavoro presso i servizi comunali verrà assicurato ulteriore sostegno e formazione così come previsto nel progetto specifico di inserimento lavorativo presentato dalla Cooperativa Sociale. Il responsabile della formazione è il Sig. Valerio Guizzardi Presidente della Cooperativa Sociale e membro incaricato dell'associazione per la promozione sociale di detenuti ed ex detenuti "Papillon" Rebibbia Onlus, iscritta all'albo delle associazioni di promozione sociale della Provincia di Bologna con Determinazione n. 292029 del 06/12/2004.

Articolo 9 - Modifiche alla convenzione
Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula ed in corso di validità della stessa, deve essere concordata dalle parti.

Articolo 10 – Codice di comportamento
Il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it .

Articolo 11 - Controversie
Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
L'Azienda, nei casi previsti di seguito, può procedere alla risoluzione della convenzione senza che la Cooperativa Sociale possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

a. gravi violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte di InSieme;
b. mancato rispetto degli obblighi di legge previsti;
c. arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'impresa appaltatrice del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
d. quando l'impresa appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività
e. quando, senza la preventiva autorizzazione di InSieme, l'impresa abbia ceduto a terzi, comprendendo tra questi eventuali imprese consociate, tutti o parte degli obblighi contrattuali;
f. frode;
g. sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
h. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
i. il verificarsi di danni agli utenti per responsabilità della Cooperativa Sociale;
j. la mancata assunzione ed inserimento lavorativo del personale svantaggiato.

Tutte le mancanze ed infrazioni agli obblighi derivanti dalla presente convenzione dalle disposizioni di legge, dai regolamenti e dalle ordinanze municipali saranno comunicate per iscritto alla Cooperativa Sociale; quest'ultima dovrà produrre entro tre giorni lavorativi eventuali deduzioni scritte.
Ove queste, a giudizio insindacabile ed inappellabile di ASC InSieme, non costituiscano accettabile giustificazione, verrà applicata una sanzione pecuniaria a carico dell'impresa.
Della sanzione sarà data comunicazione scritta alla Cooperativa Sociale e l'importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
Per ogni violazione accertata sarà applicata la sanzione pecuniaria di Euro 200,00.
Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste dal capitolato e potranno essere applicate una tantum per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno e finché durano le cause specifiche che le hanno provocate e finché l'impresa non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad essa incombenti ed alle ingiunzioni ad essa impartite.
Le controversie che dovessero insorgere tra ASC InSieme e la Cooperativa Sociale incaricata durante l'esecuzione ed al termine dell'appalto, qualunque sia la loro natura, saranno di competenza del Tribunale di Bologna.

Articolo 12 - Durata
La presente convenzione ha decorrenza dal momento della firma ed ha validità biennale (01.10.2014- 30.09.2016), salvo i casi di risoluzione di cui al precedente articolo.

Articolo 13 - Registrazione
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26/4/1986, n° 131

Letto, approvato e sottoscritto.

Per InSieme Azienda consortile _____

Per la Cooperativa Sociale _____

****

Casalecchio di Reno, 25 settembre 2014

La Direttora
Elisabetta Scoccati